

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIGNOR MASSANO CLAUDIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE LO SVINCOLO, PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART.111 N.O.I.F. DALL’A.S.D. SAVIGLIANESE** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Massano Claudio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **DEFERIMENTO DELL’ UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEI CALCIATORI: MANNINI DANIELE E POSSANZINI DAVIDE, ATTUALMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING**

La C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie i calciatori Mannini Daniele e Possanzini Davide dalle incolpazioni loro ascritte e trasmette gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali responsabilità in capo ai calciatori medesimi e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Brescia Calcio S.p.A. per violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l’art. 1 comma 1 C.G.S.

3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI

La C.G.F in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al Sig. Paolillo Gaetano l'ammenda di €1.000,00.

2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dr. Antonino - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR GRIMALDI STANISLAO, AGENTE DI CALCIATORI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA WORLD FOOTBALL SERVICE S.R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI E 30 STATUTO FEDERALE.

La C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Signor Grimaldi Stanislao e rimanda gli atti alla Procura Federale per accertare la responsabilità dei soggetti e delle società interessate in considerazione di eventuali comportamenti contrari allo spirito ed alla disciplina del Regolamento degli Agenti dei Calciatori

5) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE CHERUBIN NICOLÒ, ATTUALMENTE TESSERATO REGGINA CALCIO S.P.A., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La C.G.F per il deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie il calciatore Cherubin Nicolò dalle violazioni contestate e trasmette gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali responsabilità in capo al Cherubin e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Reggina Calcio S.p.A. per violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l'art. 1 comma 1 C.G.S.

ORDINANZE

6) RICORSO DELLA F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007)

La C.G.F rimette gli atti del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias), alla Procura Federale affinché accerti i profili inerenti l'asserita apocriefa della sottoscrizione interpellando il titolare della firma.

7) RICORSO DELL' A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007)

La C.G.F dispone procedere, per il ricorso come sopra proposto dall' A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L' Aquila), a CTU tecnico-grafica sulla firma posta ed attribuita al calciatore Pierini in calce alla richiesta di tesseramento prot. 2007/973, alla luce delle scritture di comparazione e della relazione della dottoressa Mastropietro in atti, riservandosi ogni provvedimento.

Publicato in Roma il 30 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete